

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

*Notifica per pubblici proclami*

Le Prof.sse Maria Concetta Bianconi, Monica Lucchesi, Morena Micchi e Raffaella Pasquali, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Ettore Nesi e dall'Avv. Francesco Paolini del Foro di Firenze, premettono in fatto: 1) di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta con decreto del 13.7.2011 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR per il reclutamento di dirigenti scolastici e di non essere state ammesse alle prove orali; 2) di aver censurato gli atti della procedura concorsuale con ricorsi accolti dal TAR Toscana con sentenze n. 688 e 699 del 2013, in parte confermate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 970 e n. 991 del 2014, le quali hanno accertato vizi inerenti alla composizione della Commissione presieduta dal Dott. Sesto Vigiani; 3) in ottemperanza al giudicato di cui alle suddette sentenze, il MIUR disponeva che le prove scritte corrette dalla Commissione presieduta dal Dott. Vigiani venissero nuovamente corrette; 4) all'esito della ricorrezione compiuta dalla Commissione presieduta dalla Dott.ssa Di Martino le ricorrenti non erano state ammesse alla prova orale; 5) promuovevano dinanzi al TAR TOSCANA, CON RICORSO R.G. 880/2015, SEZ. I, notificato il 15 maggio 2015, con il quale domandavano ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: - del decreto del Direttore generale U.S.R. Toscana n. 2944 del 17 marzo 2015, nonché dei relativi allegati e specificatamente dell'elenco dei non ammessi; - del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 725 del 10 ottobre 2014; - dell'avviso del MIUR - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. AOODGPER 14113 del 31 ottobre 2014; - del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 871 del 13 novembre 2014; - del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 891 del 18 novembre 2014; - del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 929 del 26 novembre 2014; - del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 1047 del 22 dicembre 2014; - dell'atto di data e numero incogniti con i quali il MIUR ha disposto che fossero ricorretti, in ottemperanza delle plurime decisioni del G.A., con le quali è stata censurata la composizione della commissione esaminatrice del concorso per la Toscana, presieduta dal Dott. Sesto Vigiani, anche i compiti di quei

candidati che avevano omissis di insorgere in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario avverso gli atti della procedura concorsuale; - dei verbali numero e data incogniti afferenti la *ricorrezione* dei compiti delle ricorrenti.

6) Il RICORSO R.G. 880/2015 VENIVA INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI notificati il 23 ottobre 2015 e depositati dinanzi al TAR TOSCANA il 17 novembre 2015, con cui veniva domandato ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: - del Decreto MIUR - U.S.R. per la Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione n. 118 del 24 luglio 2015, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del bando di concorso, la graduatoria generale di merito di cui all'allegato elenco; - dei provvedimenti di data e numero incogniti di rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle medesima graduatoria; - dei provvedimenti di data e numero incogniti, con cui i candidati in graduatoria sono stati invitati a presentarsi per l'immissione in ruolo; - e comunque di ogni altro provvedimento di nomina; - nonché, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti di data e numero incogniti con i quali il MIUR ha conferito incarichi di presidenza e reggenza; - nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto.

7) Con SENTENZA NON DEFINITIVA N. 302 DEL 25 FEBBRAIO 2021, il TAR TOSCANA disponeva che le ricorrenti provvedessero alla integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui al provvedimento MIUR - U.S.R. per la Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione n. 118 del 24 luglio 2015, mediante pubblici proclami pubblicando sul sito del MIUR e, ove esistente, su quello dell'USR per la Toscana un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.

8) Pertanto si procede alla notifica del ricorso notificato il 15 maggio 2015, di seguito così sintetizzato:

I. - VIOLAZIONE ART. 97 COST.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. 13 LUGLIO 2011; - VIOLAZIONE ART. 10 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140; - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 21-QUINQUIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI

## MOTIVAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; - ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA

Illegittimamente il MIUR ha rinnovato la selezione degli aspiranti alla funzione di presidente di commissione esaminatrice, mentre avrebbe dovuto attingere dall'elenco di cui al D.D.G. n. 1267 del 22 settembre 2011, stante la sua perdurante validità. L'avviso prot. AOODGPER n. 14113 del 31 ottobre 2014, con cui il MIUR invitava i soggetti interessati a proporsi come Presidente o componente della commissione esaminatrice configura un illegittimo atto di ritiro del precedente elenco, approvato con D.D.G. n. 1267/2012.

## II. - VIOLAZIONE ART. 97 COST.; - VIOLAZIONE ART. 1 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 10 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Illegittimamente il MIUR ha rinnovato la selezione degli aspiranti alla nomina a componente della commissione esaminatrice, senza garantire adeguata pubblicità al relativo avviso di avvio del procedimento. Non risulta infatti che l'avviso prot. AOODGPER n. 14113 del 31 ottobre 2014 sia stato inoltrato all'indirizzo delle Amministrazioni (Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, Avvocatura Generale, Atenei etc.) e delle organizzazioni di categoria di quei soggetti a cui va la preferenza dell'art. 10 d.P.R. n. 140/2008 per il conferimento della carica di Presidente di commissione.

## III. - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24, 97, 103 E 111 COST.; - VIOLAZIONE ART. 2909 COD. CIVILE

Illegittimamente la Commissione presieduta dal Dott. Di Martino ha ricorretto gli elaborati scritti di quei candidati che avevano prestato acquiescenza agli atti della procedura concorsuale formati dalla Commissione presieduta dal Dott. Vigiani.

## IV. - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3 E 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI CONCORSI PUBBLICI

Il Collegio di rappresentanti dirigenziali del MIUR, nominato con D.D.G. n. 725 del 10 ottobre 2014 per le operazioni di ricostituzione dei plichi contenenti le prove scritte corrette originariamente dalla Commissione presieduta dal Dott. Vigiani, non ha garantito il rispetto della regola dell'anonimato, limitandosi ad occultare il numero identificativo dei candidati già apposto sui compiti corretti dalla Commissione Vigiani, con un nastro adesivo amovibile.

Si procede inoltre alla notifica dei motivi aggiunti, di seguito così sintetizzati:

#### V. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Il decreto n. 118 del 24 luglio 2015 impugnato con i motivi aggiunti e i provvedimenti conseguenziali sono illegittimi in via derivata, giacché presuppongono la legittimità della sequenza provvedimentale che li precede.

Vengono pertanto di seguito riprodotte avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti le censure di illegittimità già formulate nel ricorso introduttivo con riguardo agli atti presupposti.

VI. - VIOLAZIONE ART. 97 COST.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. 13 LUGLIO 2011; - VIOLAZIONE ART. 10 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140; - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 21-QUINQUIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; - ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA

Illegittimamente il MIUR ha rinnovato la selezione degli aspiranti alla funzione di presidente di commissione esaminatrice, mentre avrebbe dovuto attingere dall'elenco di cui al D.D.G. n. 1267 del 22 settembre 2011, stante la sua perdurante validità. L'avviso prot. AOODGPER n. 14113 del 31 ottobre 2014, con cui il MIUR invitava i soggetti interessati a proporsi come Presidente o componente della commissione esaminatrice configura un illegittimo atto di ritiro del precedente elenco, approvato con D.D.G. n. 1267/2012.

VII. - VIOLAZIONE ART. 97 COST.; - VIOLAZIONE ART. 1 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 10 D.P.R. 10 LUGLIO 2008, N. 140; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI

EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Illegittimamente il MIUR ha rinnovato la selezione degli aspiranti alla nomina a componente della commissione esaminatrice, senza garantire adeguata pubblicità al relativo avviso di avvio del procedimento. Non risulta infatti che l'avviso prot. AOODGPER n. 14113 del 31 ottobre 2014 sia stato inoltrato all'indirizzo delle Amministrazioni (Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, Avvocatura Generale, Atenei etc.) e delle organizzazioni di categoria di quei soggetti a cui va la preferenza dell'art. 10 d.P.R. n. 140/2008 per il conferimento della carica di Presidente di commissione.

VIII. - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24, 97, 103 E 111 COST.; - VIOLAZIONE ART. 2909 COD. CIVILE

Illegittimamente la Commissione presieduta dal Dott. Di Martino ha ricorretto gli elaborati scritti di quei candidati che avevano prestato acquiescenza agli atti della procedura concorsuale formati dalla Commissione presieduta dal Dott. Vigiani.

IX. - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3 E 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI CONCORSI PUBBLICI

Il Collegio di rappresentanti dirigenziali del MIUR, nominato con D.D.G. n. 725 del 10 ottobre 2014 per le operazioni di ricostituzione dei plichi contenenti le prove scritte corrette originariamente dalla Commissione presieduta dal Dott. Vigiani, non ha garantito il rispetto della regola dell'anonimato, limitandosi ad occultare il numero identificativo dei candidati già apposto sui compiti corretti dalla Commissione Vigiani, con un nastro adesivo amovibile.

Per tali motivi, le ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Avv. Ettore Nesi

Avv. Francesco Paolini